

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-528 del 07/03/2016
Oggetto	DPR 59/2013 DITTA CAVICCHI GIORGIO- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E AGRITURISMO SVOLTA NEL COMUNE DI CENTO (FE), FRAZIONE XII MORELLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-526 del 07/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 6435/AA

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **CAVICCHI GIORGIO** con sede legale ed attività nel Comune di Cento (FE), frazione XII Morelli, Via Nuova n. 9 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Cento n. 37413 del 31.07.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **RISTORAZIONE e AGRITURISMO**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24.07.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 06.08.2015, con il n. 54738, presentata allo SUAP del Comune di Cento in data 31.07.2015, dalla Ditta Individuale CAVICCHI GIORGIO, nella persona di Giorgio Cavicchi in qualità di Titolare, con sede legale e attività nel Comune di Cento (FE), frazione XII Morelli, Via Nuova n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di RISTORAZIONE e AGRITURISMO;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta per ottenere il titolo abilitativo relativo allo scarico di acque reflue, ricomprendendo l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente

della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota dello SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 50462 del 15.10.2015, trasmessa alla Provincia di Ferrara e acquisita dalla stessa al P.G. n. 68314 del 15.10.2015, con cui ha trasmesso:
 - la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito delle richieste di ARPA in merito alle matrici acqua (nota ARPA n. PGFE/2015/6095) e rumore (nota ARPA n. PGFE/2015/6412);
 - la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura, rilasciata da HERA S.p.A. (nota HERA Prot. n. 97791/2015);

comunicando contestualmente la sospensione del procedimento dal 15.09.2015 al 14.10.2015;

- Vista la nota dello SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 51279 del 20.10.2015, trasmessa alla Provincia di Ferrara e acquisita dalla stessa al P.G. n. 69409 del 20.10.2015, con cui ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 14247/2015, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 - sono fatte salve le prescrizioni contenute nella concessione n. 2802 del 30.03.1999, prot. n. 1349, già rilasciata alla Ditta dall'ex Consorzio Valli di Vecchio Reno per il manufatto di scarico nello Scolo Gorgi;
 - considerato che l'assenza di quote negli elaborati grafici non consente una piena valutazione ai fini altimetrici, si prescrive l'installazione di una valvola con dispositivo antiriflusso, tipo clapet, in corrispondenza dello sbocco della tubazione di scarico nella sponda dello Scolo Gorgi, al fine di impedire la risalita delle acque dal canale verso la rete fognaria della Ditta;
 - il nuovo sistema fognante, costituito da filtro percolatore/fossa Imhoff/pozzetto dovrà essere posizionato alla distanza minima di mt. 4,00 dal ciglio dello Scolo Gorgi, distanza minima autorizzabile ai sensi del vigente regolamento. Si richiede quindi l'inoltro di una tavola aggiornata, che riporti la distanza dei succitati manufatti conforme a quanto stabilito dal vigente regolamento in materia di concessioni. Lo stesso elaborato tecnico verrà utilizzato per aggiornare la concessione n. 2802/1999;

- Vista la nota del Comune di Cento-Servizio Ambiente, Prot. n. 55822 del 11.11.2015, trasmessa alla Provincia di Ferrara e acquisita dalla stessa al P.G. n. 75468 del 12.11.2015, con cui ha comunicato la “sospensione” della fase istruttoria, a seguito di parere sfavorevole espresso da ARPA in merito al progetto degli scarichi delle acque reflue provenienti dall’insediamento;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 57098 del 17.11.2015, trasmessa alla Provincia di Ferrara e acquisita dalla stessa al P.G. n. 76987 del 18.11.2015, con cui ha trasmesso:
 - il parere sospensivo Prot. n. 55822/2015 del Servizio Ambiente del Comune di Cento, sopra citato;
 - il parere sfavorevole relativo agli scarichi, espresso da ARPA con nota PGFE/2015/7372 del 28.10.2015;
 - il parere favorevole, condizionato, relativo alla matrice rumore, espresso da ARPA con nota PGFE/2015/7761;
 chiedendo contestualmente, alla Provincia di Ferrara, visto il parere sospensivo del Comune, una “valutazione in merito”, al fine di procedere nella gestione corretta del procedimento di AUA;
- Vista la nota della Provincia di Ferrara P.G. n. 78207 del 23.11.2015 con cui, visto in DPR n. 59/2013, in particolare l’art. 4 e e quanto previsto dalla L. 241/90 ha comunicato quanto segue: *“si ritiene che sussistano gli elementi perché codesto SUAP proceda con un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 [...], con le motivazioni esplicitate nel parere sfavorevole PGFE 7372 del 28.10.2015, espresso da ARPA in merito agli scarichi”*;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 62617 del 17.12.2015, trasmessa alla Provincia di Ferrara e acquisita dalla stessa al P.G. n. 84039 del 17.12.2015, con cui ha trasmesso la documentazione ricevuta dalla Ditta in data 11.12.2015 e la richiesta ad ARPA di esprimere un nuovo parere in merito alla matrice acqua;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 59879 del 01.12.2015, trasmessa alla Provincia di Ferrara e acquisita dalla stessa al P.G. n. 86183 del 29.12.2015, con cui ha trasmesso la comunicazione di “Avvio Diniego”, Prot. n. 59879 del 01.12.2015, inviata alla Ditta Cavicchi Giorgio;
- Vista la nota dello SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 6724/2016, acquisita al Protocollo di ARPAE n. PGFE/2016/1137 del 11.02.2016, con cui in particolare ha trasmesso:
 - il parere relativo alle matrici acqua e rumore, rilasciato dal Servizio SUE Urbanistica Ambiente del Comune di Cento, Prot. n. 6150 del 09.02.2016;

- il parere favorevole in merito alla matrice acqua, espresso da ARPAE con nota Prot. n. PGFE/2016/43 del 05.01.2016, alle seguenti condizioni:
 1. a monte del punto di scarico venga posizionato un pozzetto di campionamento con un ingresso ed un'uscita e che raccolga tutti i reflui dell'attività;
 2. le strutture di scarico (fosse imhoff e filtro anaerobico) siano dimensionate almeno per il numero degli AE computati e vengano effettuate le operazioni di pulizia annuale sulle due strutture filtranti;
- Considerato che nel parere del Comune di Cento prot. n. 6150/2016 sopra citato viene in particolare comunicato quanto segue:
 - gli scarichi delle acque in acque superficiali provenienti dall'insediamento produttivo, sono da intendersi come scarichi di acque reflue di "tipo domestico" in quanto provenienti esclusivamente dai servizi igienici di alloggi di tipo agriturismo, ristorazione, magazzini, sala polivalente ed agricampeggio;
 - in merito alla matrice rumore non ha nulla da rilevare in ordine alla compatibilità dell'attività svolta rispetto alle classi acustiche di appartenenza, rimandando alla valutazione e prescrizioni rese da ARPAE, alle cui indicazioni ci si dovrà attenere;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);

- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Ditta **CAVICCHI GIORGIO**, nella persona del titolare Sig. Giorgio Cavicchi, con sede legale e attività nel Comune di Cento, frazione XII Morelli, Via Nuova n. 9, codice fiscale n. CVCGRG52E07C469A, per l'esercizio dell'attività **RISTORAZIONE e AGRITURISMO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque reflue di "tipo domestico" nel corpo idrico superficiale "Scolo Gorgi", proveniente dai fabbricati denominati "B" e "C" annessi all'attività agrituristica, relativo a n. 10 AE, autorizzato con il presente atto, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce

Allegato "A";

2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
3. A monte del punto di scarico deve essere presente un pozzetto di campionamento con un ingresso ed un'uscita che raccolga tutti i reflui dell'attività;
4. Le strutture di scarico (fosse imhoff e filtro anaerobico) siano dimensionate almeno per il numero degli AE computati e vengano effettuate le operazioni di pulizia annuale sulle due strutture filtranti;
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché della rete fognaria esterna per un corretto deflusso delle acque;
6. Lo scarico deve essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore;
7. L'impianto di depurazione deve essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e verifica;
8. L'impianto di depurazione non deve causare inconvenienti ambientali per elevati livelli di rumorosità o per sviluppo di esalazioni maleodoranti;
9. I pozzetti de grassatori devono essere svuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti devono essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato;

Si precisa che:

- Ad ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere tempestivamente richiesta all'ARPAE modifica sostanziale della presente autorizzazione;
- la Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni e le condizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con il parere Prot. n. 14247 del 13.10.2015 e citate in premessa.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica Comunale e dalla normativa vigente;
2. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva del traffico indotto, deve comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. In caso di cessione dell'attività, o di parte di essa, il conduttore deve attenersi a quanto valutato o predisporre una nuova Valutazione di Impatto acustico, comprovante il rispetto dei valori limite sia assoluti che differenziali di immissione;

Si precisa che per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza e che la presente autorizzazione è relativa unicamente all'attività al pubblico esercizio senza sottofondo musicale. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo, deve essere richiesta apposita autorizzazione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'ARPAE, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al servizio ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.